



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 (T.U.S.P.) - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023.

Il giorno 18 dicembre 2024 alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CIMARELLA ALFREDO - SINDACO	Sì
2. SACCENTI LAURA - Vice Sindaco	Sì
3. MELLANO MAURO - Assessore	Sì
4. USSEGGLIO-MIN MAURO - Assessore	Sì
5. DUPREZ LUISA - Assessore	Sì
6. SCHINCO MICHAEL - Consigliere	Sì
7. PIOVANO MARTINA - Consigliere	Sì
8. BLUA LIDIA - Consigliere	No
9. FABBRI ANDREA - Consigliere	Sì
10. IOTTI ANNA - Consigliere	Sì
11. REGALDO FEDERICO - Consigliere	Sì
12. CHIRIOTTI DANIELE - Consigliere	Sì
13. GALIZIO SARA - Consigliere	Sì
Totali Presenti:	12
Totali Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco Alfredo Cimarella.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Bacciu Marta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

Servizio: Servizi Finanziari
N. Proposta: 56 del 25/11/2024

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 (T.U.S.P.) - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023.

Su proposta dell'Assessore Mauro Mellano;

Visto l'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una riconoscenza straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto Conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, d.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Tenuto Conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Buttigliera Alta e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, T.U.S.P.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare la ricognizione al 31/12/2023 delle società in cui il Comune di Buttigliera Alta detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del d.lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, **allegato A)** facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art 42;

Richiamati inoltre:

- il T.U.E.L., approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s. m. e i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in formato digitale dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, in merito alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

Preso atto della specifica urgenza dell'approvazione del presente atto che rende necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI

1. **Di dare atto** che le premesse sono parti integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di approvare** la cognizione al 31/12/2023 delle società in cui il Comune di Buttigliera Alta detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del d.lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, **allegato A)** facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **Di prendere atto** che la cognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
4. **Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Buttigliera Alta di cui all' **allegato A)** facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. **Di comunicare** l'esito della cognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
7. **Di prendere atto** degli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in formato digitale dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, in merito alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
8. **Di dichiarare**, per le ragioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento dell'assessore Mauro Mellano, il quale illustra la proposta di deliberazione in oggetto;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria, in data 25.11.2024 n. 56, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa all'oggetto;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Dopo breve discussione;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. --

Astenuti n. --

D E L I B E R A

- 1) Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria n. 56 in data 25/11/2024 avente per oggetto: "*Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) – Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2023*", allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Rilevata l'urgenza di provvedere in merito per i motivi indicati in proposta;

- Visto l'art.134 c..4 del d.lgs. 267/00;

- A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. --

Astenuti n. --

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

II SINDACO
CIMARELLA ALFREDO
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

II SEGRETARIO COMUNALE
BACCIU MARTA
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)